



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 21/15

Lussemburgo, il 26 febbraio 2015

Sentenza nella causa C-238/14
Commissione / Lussemburgo

Il Lussemburgo è venuto meno al suo obbligo di prevenire un utilizzo abusivo dei contratti di lavoro a tempo determinato per i lavoratori saltuari dello spettacolo

Il diritto lussemburghese non prevede infatti alcuna ragione obiettiva che giustifichi l'utilizzo di una successione di siffatti contratti

Al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato («CTD»), l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato¹ impone agli Stati membri, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi, di indicare le ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei contratti o di determinare la durata massima totale dei contratti o il numero dei loro rinnovi.

Il diritto lussemburghese prevede che la durata dei CTD non può, per un medesimo dipendente, superare i 24 mesi, inclusi i rinnovi. Un'altra disposizione del diritto lussemburghese stabilisce, tuttavia, che i CTD conclusi per i lavoratori saltuari dello spettacolo possono essere rinnovati più di due volte, anche per una durata totale superiore ai 24 mesi, senza essere considerati per questo come contratti a tempo indeterminato («CTI»). Al riguardo, il Lussemburgo adduce come giustificazione che i lavoratori saltuari dello spettacolo partecipano a progetti singoli e circoscritti nel tempo, per cui le esigenze provvisorie dei datori di lavoro in materia di assunzione costituiscono una «ragione obiettiva» che giustifica il rinnovo dei CTD.

La Commissione ritiene che il diritto lussemburghese non prevede alcuna ragione obiettiva che consenta di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di CTD conclusi con i lavoratori saltuari dello spettacolo. Essa ha, dunque, proposto un ricorso per inadempimento contro il Lussemburgo dinanzi alla Corte di giustizia.

Con la sentenza odierna, la Corte considera che **il rinnovo di CTD successivi con i lavoratori saltuari dello spettacolo non è giustificato, nel diritto lussemburghese, da una «ragione obiettiva»**: infatti, il Lussemburgo non ha chiarito in che modo la normativa nazionale esiga che i lavoratori saltuari dello spettacolo esercitino attività di natura temporanea. In tal modo, i datori di lavoro possono concludere una successione di CTD con i lavoratori saltuari dello spettacolo per soddisfare non solo esigenze temporanee, ma anche esigenze permanenti e durevoli in materia di personale. Pur supponendo che il diritto lussemburghese persegua l'obiettivo invocato dal Lussemburgo (di assicurare una certa flessibilità nonché vantaggi sociali ai lavoratori saltuari dello spettacolo, consentendo ai datori di lavoro di assumere tali lavoratori in modo frequente in base a CTD), siffatto obiettivo non dimostra la sussistenza di circostanze precise e concrete che contraddistinguano l'attività dei lavoratori saltuari dello spettacolo e, quindi, giustificano in tale contesto particolare l'utilizzo di una successione di CTD.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

¹ Tale accordo figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582